



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **n. 29 del 19-12-2025**

Oggetto:	Riconizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016. Approvazione.
----------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **17:40** nella solita sala delle adunanzze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Luigi Fasciani	SINDACO	Presente
Mattia Del Vesco	CONSIGLIERE	Presente
Massimo Amicosante	CONSIGLIERE	Presente
Giovanni Carlucci	CONSIGLIERE	Presente
Romano Civitareale	CONSIGLIERE	Presente
Roberto Fasciani	CONSIGLIERE	Presente
Sandro Fasciani	CONSIGLIERE	Presente
Paolo Di Fiore	CONSIGLIERE	Presente
Paolo Orsini	CONSIGLIERE	Presente
Michele Petrella	CONSIGLIERE	Presente
Roberto Bucciarelli	CONSIGLIERE	Presente

Assegnati	n. 11	Presenti	11
In Carica	n. 11	Assenti	0

ASSESSORI ESTERNI

Cognome e Nome	Presente/Assente
Rita Pellegrini	Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Luigi Fasciani**, nella sua qualità di **SINDACO**.
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Valeria Palma**.
- La seduta è **Pubblica**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.),e in particolare l'art.20,il quale recita:

"1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- Che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- Che l'art.4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par.2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., soprarichiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Molina Aterno, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VERIFICATO che alla data del 31/12/2024 le partecipazioni esistenti erano le seguenti

1. Co. Ge. Sa. S.p.A., società a partecipazione completamente pubblica, che ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali – quota posseduta 3,1667% al 31/12/2024;
2. Terre d'Amore in Abruzzo - Società Consortile a responsabilità limitata - quota di partecipazione indiretta - quota detenuta tramite partecipata Co. Ge. Sa. S.p.A. 1,423%;
3. Società Gran Sasso Acqua S.p.A, società a partecipazione completamente pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato – quota posseduta 1,538% al 31/12/2024;
4. Cogervap srl – distribuzione gas metano, società mista a partecipazione pubblica e

- privata, con presenza pubblica maggioritaria – quota posseduta 3,97% al 31/12/2024;
5. Italica Energia srl – vendita del gas e mercato dell'energia elettrica, società a partecipazione completamente pubblica – quota posseduta 6,00% al 31/12/2024;
 6. Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L. - Servizi di Committenza - quota posseduta 0,008% al 31/12/2024;

VERIFICATO che occorre il mantenimento delle partecipazioni esistenti di sotto indicate e per le motivazioni di sotto riportate:

1. Co. Ge. Sa. S.p.A., società a partecipazione completamente pubblica, che ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali – quota posseduta 3,1667% al 31/12/2024;
2. Cogervap srl – distribuzione gas metano, società mista a partecipazione pubblica e privata, con presenza pubblica maggioritaria – quota posseduta 3,97% al 31/12/2024;
3. Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L. - Servizi di Committenza - quota posseduta 0,008% al 31/12/2024;

Ribadito che tutte le partecipazioni sopra indicate producono servizi di interesse generale ed esercitano la propria attività nell'ambito dei livelli di competenza di questo Comune e pertanto si rende necessario il mantenimento delle quote possedute;

EVIDENZIATO altresì come, con riferimento Società Gran Sasso Acqua S.p.A, società a partecipazione completamente pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato – quota posseduta 1,538% al 31/12/2021, nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2020, con la quale si è deliberato in merito alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, per tutte le motivazioni ivi espresse che devono intendersi qui integralmente riportate, si riteneva necessario provvedere ad una ulteriore analisi circa la congruità delle scelte effettuate in merito al precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato da questo Ente, come evidenziato nella Nota tecnica sull'obbligatoria dismissione delle partecipazioni azionarie in Gran Sasso Acque SpA allegata alla deliberazione sopra indicata che di sotto si riporta integralmente:

“Con l'entrata in vigore del D.lgs.n. 175/2016 (testo unico società partecipate) è stato introdotto il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, inizialmente in base all'articolo 24 (piano straordinario), detenute direttamente o indirettamente dalle Pa, rispetto alle finalità istituzionali delle stesse (articoli 4 e 5, commi 1 e 2) o ai parametri quantitativi stabiliti dall'articolo 20, comma 2. Successivamente a questa prima fase, in base all'art. 20 dello stesso decreto 175, le Pa, e dunque anche il Comune di Molina Aterno, devono predisporre entro il 31.12 di ogni anno il piano ordinario di razionalizzazione delle partecipate.

Anche per gli enti locali, dunque, per queste partecipazioni è prevista una procedura di liquidazione forzosa il cui iter è comunque quello dell'articolo 2437 del codice civile. Oltre questa procedura, gli enti soci possono dismettere volontariamente le proprie partecipazioni secondo le modalità stabilite dal codice civile per il recesso dal contratto societario qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2437 del codice civile per le Spa. Così come, nell'ambito del piano di riassetto periodico delle proprie partecipazioni societarie (articolo 20, comma 1), da formalizzare entro il 31 dicembre di ogni esercizio a partire dal 2018, oltre alla messa in liquidazione, obbligatoria solo qualora ricorrono le condizioni di legge richiamate, è possibile ricorrere anche agli istituti della fusione o della cessione.

“Il Comune di Molina Aterno, in occasione del piano di razionalizzazione da deliberare entro il 31.12.2020, essendosi modificate le prospettive della partecipazione al 1,538% in Gran Sasso Acque SpA (GSA SpA), ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 sopra richiamato e rubricato “finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, relativamente al punto 1 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”, deve dismettere la propria partecipazione.

Pertanto:

CONSIDERATO che il Comune di Molina Aterno è appartenente ad ATO differente rispetto a quello in cui opera GSA SpA, ha affidato il servizio di Gestione Idrica Integrata alla SACA S.p.a, società a totale partecipazione pubblica;

TENUTO CONTO inoltre della necessità di soddisfare i bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società affidataria del servizio da parte dell'ATO di appartenenza, occorre che l'Ente partecipi SACA SpA invece di GSA SpA;

Conseguentemente il Comune di Molina Aterno deve procedere all'alienazione della partecipazione secondo quanto previsto all'art. 24, comma 1, in cui è stabilito che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, [...] sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 31.12.2019, l'Ente deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando la partecipazione dell'1,538% in Gran Sasso Acque SpA tra quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione regionale per il controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Nello specifico essendo Gran Sasso Acque SpA in house providing e soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO n. 1 “Aquilano”, tra i suoi soci devono esserci unicamente gli enti locali appartenenti a detto ATO. Pertanto, l'alienazione della partecipazione in possesso del Comune di Molina Aterno, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 175, deve avvenire entro un anno dalla deliberazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il Comune di Molina Aterno, socio di Gran Sasso Acque SpA non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione. Quest'ultima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Se entro un anno dalla pubblicazione della messa in vendita della partecipazione in Gran Sasso Acque SpA non sarà stata effettuata l'alienazione, ripercorrendo la procedura in base all'articolo 2437-quater del codice civile, gli amministratori della Gran Sasso Acque SpA dovranno offrirne l'opzione d'acquisto prioritariamente agli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute. Qualora questi non decidano l'acquisto, le azioni potranno essere collocate presso terzi ma questo caso è da considerare non percorribile tenuto conto dell'affidamento diretto del servizio che richiede requisiti ben precisi ex artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016, tra cui l'influenza determinante da parte dei soci pubblici che impedisce la soluzione di soci di capitale privato e, laddove si volessero rinvenire altri soci pubblici, la limitatezza dell'area operativa circoscritta all'ATO n. 1 in cui rinvenire nuovi soci pubblici.

In caso di mancato collocamento, le azioni dovranno essere rimborsate dalla società mediante utilizzo di riserve disponibili. Laddove Gran Sasso Acque SpA non dovesse disporre di utili o riserve disponibili dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o, alternativamente, lo scioglimento della società.”

Evidenziato altresì come il processo di vendita e quindi di alienazione della partecipazione in Gran Sasso Acque SpA, avviato con preventivi contatti informali con la Gran Sasso Acque SpA e con il comune di L'Aquila all'inizio 2020, non si è potuto concretizzare causa prima l'insorgere della

pandemia Covid–19 e poi la recrudescenza della stessa, con le ondate successive, che hanno reso estremamente difficile, se non impossibile, avviare compiutamente l'iter in questione, in particolar modo per un comune dalle ridottissime dimensioni come il nostro, impegnato ad affrontare, in primo luogo, l'emergenza sanitaria e, da ultimo, l'emergenza sociale per il generale aumento dei costi e dell'energia;

Evidenziato inoltre che in data 23.06.2022 l'ente Comunità Montana Sirentina con nota a firma dei Sindaci di Molina Aterno, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli e Secinaro chiedeva alla Società SACA spa, inviando per conoscenza all'ERSI, un incontro per trovare una soluzione alla propria posizione ibrida di enti serviti, ma non soci della stessa SACA s.p.a.;

Riscontrato che la nota del 23.06.2022 non ha ricevuto riscontro alcuno limitando di fatto l'opportunità di regolarizzare la propria posizione societaria all'interno della SACA S.p.a.;

DATO ATTO:

- che la gestione di ITALICA ENERGIA SRL ha evidenziato gravi criticità evidenziate, da ultimo, nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il giorno 22.11.2024;
- che non sussistono più i presupposti oggettivi e soggettivi per il mantenimento della partecipazione in Italica Energia Srl, in quanto l'attività attualmente svolta dalla società non pare necessaria per il perseguitamento dei fini istituzionali degli enti soci;
- che la Società Italica Energia srl in data 20.10.2025 è stata messa in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Sulmona;

VISTO l'esito della cognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31/12/2024, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole ex art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole ex art. 49, 2 comma, D.Lgs. n. 267/2000, espresso, per quanto di competenza, dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs.

n.118/2011;

Visto il D.Lgs.

n.267/2000;

Visto lo Statuto

Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi presenti e votanti n. 11 Consiglieri

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2024 accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto che per la Società Consortile DMC Terre d'Amore in Abruzzo, quota di partecipazione indiretta detenuta tramite partecipata Co. Ge. Sa. S.p.A. 1,423%,

quest'ultima ha avviato le attività necessarie per la dismissione della partecipazione.

4. Di confermare che la ricognizione effettuata prevede la dismissione della quota di partecipazione detenuta in Gran Sasso Acqua S.p.a. per le motivazioni sopra riportate e nei modi di cui alla "Nota tecnica sull'obbligatoria dismissione delle partecipazioni azionarie in Gran Sasso Acque SpA", approvata con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 17.12.2024, dismissione il cui iter non si è potuto concretizzare causa prima l'insorgere della pandemia Covid – 19 e poi la recrudescenza della stessa, con le ondate successive, che hanno reso estremamente difficile, se non impossibile, avviare compiutamente l'iter in questione, in particolar modo per un comune dalle ridottissime dimensioni come il nostro, impegnato ad affrontare, in primo luogo, l'emergenza sanitaria e la conseguente emergenza sociale.
5. Di procedere alla soppressione, a seguito di chiusura della procedura di liquidazione, della Società ITALICA ENERGIA SRL.
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
8. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

SINDACO
F.to Luigi Fasciani

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Palma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69);

Lì, 14-01-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Laura Magliulo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-12-2025

✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valeria Palma

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

*Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Palma*